GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Martedì, 10 luglio 1923** — **Numero 161**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 maggio 1923, n. 1380.

Assimilazione agli effetti economici del personale delle Amministrazioni dell'agricoltura, delle foreste e delle miniere dei territori annessi, assunto in servizio sotto il cessato regime, a quello del Regno . . . . Pag. 5285

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1408.

Contributi finanziari delle Provincie, dei Comuni e di altri enti per il mantenimento dei licei scientifici, dei licei femminili e delle scuole complementari . . . . Pag. 5289

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1923.

Concorso per titoli per la nomina a commissario di leva del ruolo ordinario . . . . Pag. 5290

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1923.

Concorso per titoli per la nomina a commissario di leva del ruolo straordinario . . . . Pag. 5290

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Esami d'idoneità per l'autorizzazione a viaggiare come medico di bordo . . . . Pag. 5291

Bollettino settimanale del bestiame n. 22 . . . Pag. 5292

Ministero delle finanze:

Smarrimento di ordine di pagamento . . . . . Pag. 5295

Smarrimento di ricevute (Elenco n. 2) . . . . Pag. 5295

Ministero della guerra: Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1923-24 . . . . Pag. 5295

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 maggio 1923, n. 1380.

Assimilazione agli effetti economici del personale delle Amministrazioni dell'agricoltura, delle foreste e delle miniere dei territori annessi, assunto in servizio sotto il cessato regime, a quello del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto il Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Al personale delle Amministrazioni dell'agricoltura, delle foreste e delle miniere dei territori annessi all'Italia con le leggi 26 novembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, numero 1778, in servizio al 1° luglio 1920 o riammessovi successivamente, in quanto lo stesso sia stato assunto sotto il cessato regime e non sia stato comunque allontanato dal servizio, sono estesi ai fini dell'assimilazione economica rispetto alle corrispondenti categorie del Regno:

a) il sistema del ruolo aperto in conformità delle annesse tabelle e delle norme contenute negli articoli seguenti.

b) le disposizioni concernenti le indennità di carica, di funzione e di rischio professionale per le categorie che ne sono provviste;

c) le disposizioni dell'art. 40 (comma 3°) del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, concernenti le abbreviazioni di periodo spettanti agli impiegati che in 35 anni complessivi di servizio non raggiungerebbero, con gli aumenti alle scadenze normali, il massimo stipendio fissato nelle unite tabelle per il quadro al quale sono assegnati;

d) il beneficio delle abbreviazioni di cui all'art. 5 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 739.

Oltre lo stipendio, qualunque ne sia la misura, spetta a tutti gli impiegati ed agenti l'indennità caroviveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed al R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, fino a tanto che detta indennità sarà corrisposta al similare personale del Regno.

Spetta inoltre ai medesimi l'assegno mensile temporaneo preveduto dall'art. 14, comma 1°, della legge 13 agosto 1921, n. 1080, con la decorrenza ivi fissata e fino a tutto il mese di marzo 1922, salvo che si tratti di impiegati od agenti i quali conservino, a' termini dell'art. 22 del presente decreto, un assegno personale da assorbirsi, nel qual caso il compenso mensile sarà corrisposto soltanto per la parte eccedente il detto assegno personale.

Il conferimento dei nuovi stipendi dipendenti dall'assimilazione non ha per effetto la liquidazione delle eventuali differenze delle indennità di missione o competenze analoghe spettanti al personale, anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi.

Ai fini dell'avanzamento nel quadro di classificazione degli stipendi, è detratto il tempo non utile per la progressione nella carriera secondo le norme dello stato giuridico, sino alla entrata in vigore del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

CAPO II.

COLLOCAMENTO NEI QUADRI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI STIPENDI.

§ 1. - *Personale dell'Amministrazione dell'agricoltura.*

Art. 3.

Il personale tecnico superiore, già addetto agli Istituti sperimentali chimico-agrari, è collocato nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i vice-direttori delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali del Regno (tabella n. 1-a), con l'anzianità di servizio, a partire dalla nomina alla nona classe di rango o dal conseguimento dei relativi emolumenti. Qualora tale anzianità dovesse eccedere quella che consentisse all'impiegato di raggiungere il massimo stipendio del grado, al medesimo viene attribuito, per l'eccedenza di detta anzianità, agli effetti economici e della pensione, all'atto del collocamento e successivamente, a titolo di assegno personale, la differenza tra il detto stipendio e quello corrispondente al secondo e terzo periodo di aumento di stipendio stabilito per il grado superiore (tabella n. 1-b).

Art. 4.

L'ufficiale contabile dell'Istituto chimico-agrario sperimentale di Gorizia è collocato nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale di primo grado delle ragionerie provinciali del Regno (tabella n. 7), in base all'anzianità di servizio, a partire dalla nomina all'undecima classe di rango o dal conseguimento dei relativi emolumenti.

Art. 5.

L'inserviente dell'Istituto chimico-agrario sperimentale di Gorizia è collocato nel quadro di classificazione degli stipendi, di cui alla tabella n. 10, in base all'anzianità complessiva di servizio.

Art. 6.

Gli aggiunti ed i docenti ambulanti di agricoltura, gli ispettori delle cantine e dei caseifici sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i reggenti di sezione delle Regie cattedre ambulanti di agricoltura del Regno (tabella n. 2) e precisamente quelli della decima classe di rango all'inizio del primo anno; quelli della nona all'inizio del 7° anno e quelli dell'ottava all'inizio del 14° anno, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

§ 2. - *Personale dell'Amministrazione forestale.*

Art. 7.

Il personale tecnico dell'Amministrazione forestale avente la X, IX ed VIII classe di rango è collocato nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli ispettori forestali del Regno (tabella n. 3-a) e, precisamente, gli impiegati che abbiano conseguito la decima classe di rango sono collocati all'inizio del quarto anno, quelli che abbiano conseguito la nona classe di rango all'inizio del nono anno e quelli dell'ottava all'inizio del quindicesimo anno con la aggiunta di tanti anni quanti sono quelli di anzianità nella rispettiva classe o nel godimento dei rispettivi emolumenti.

Art. 8.

Il personale della VII classe di rango ha il grado e le funzioni di Ispettore forestale, e viene collocato nel rispettivo quadro di classificazione degli stipendi all'inizio del 20° anno, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe di rango e nel godimento dei relativi emolumenti.

Allo stesso è però attribuita, a titolo di assegno personale ed agli effetti economici e della pensione, all'atto del collocamento, e successivamente con i conseguenti aumenti periodici, la differenza fra il trattamento economico loro assegnato nel modo suddetto e quello che ad essi spetterebbe se fossero collocati nel quadro di classificazione del grado superiore (tabella n. 3-b), con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli di anzianità nella rispettiva classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Art. 9.

Il personale della VI classe di rango ha il grado e le funzioni di Ispettore capo, e viene collocato all'ultimo anno del corrispondente quadro di classificazione degli stipendi; allo stesso è però attribuita, a titolo di assegno personale ed agli effetti economici e della pensione, all'atto del collocamento, e successivamente con i seguenti aumenti periodici, la differenza fra il trattamento economico assegnatogli nel modo suddetto e quello che gli spetterebbe se fosse collocato nel quadro di classificazione del grado superiore (tabella n. 4-b), con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli di anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Art. 10.

Gli aspiranti agenti forestali (Forstgehilfen) e gli agenti forestali (Foerster) che non hanno conseguito l'undicesima classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i brigadieri forestali del Regno, in base all'anzianità complessiva di servizio (tabella n. 5).

Art. 11.

Gli agenti forestali che hanno conseguito almeno l'undicesima classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i marescialli forestali del Regno (tabella n. 6) in base all'anzianità complessiva di servizio nel grado, con l'abbreviazione di un quadriennio.

Art. 12.

Gli impiegati contabili della XI, X, IX ed VIII classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i ragionieri (tabella n. 7); e, precisamente, quelli della XI all'inizio del 4° anno, quelli della X all'inizio del 10° anno, quelli della IX all'inizio del 16°, e quelli dell'VIII all'inizio del 29° anno, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Art. 13.

Il personale di cancelleria della Direzione forestale di Gorizia è collocato nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale d'ordine di primo grado (applicati) delle amministrazioni provinciali, in base all'anzianità complessiva di servizio (tabella n. 8).

Gli impiegati di cancelleria con non meno di dodici anni di servizio civile, che, sulla designazione del Consiglio di amministrazione e di disciplina, ne siano riconosciuti meritevoli, saranno collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabilito per il personale d'ordine di secondo grado (archivisti) delle amministrazioni provinciali, in base alla anzianità della nomina all'undicesima classe di rango, diminuita di quattro anni.

Art. 14.

L'inserviente della Direzione forestale di Gorizia è collocato nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale inserviente del R. Istituto superiore forestale (tabella n. 10) in base all'anzianità complessiva di servizio.

§ 3. - *Personale dell'Amministrazione delle miniere.*

Art. 15.

Il personale tecnico delle Amministrazioni delle miniere avente le classi di rango X, IX ed VIII è collocato nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli ingegneri del Corpo Reale delle miniere (tabella 11-*a*) e, precisamente, gli impiegati della X classe di rango sono collocati all'inizio del 4° anno, quelli della IX classe all'inizio del 9° anno e quelli dell'VIII all'inizio del 15° anno, tutti con la aggiunta di tanti anni, quanti sono quelli di anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Art. 16.

I consiglieri montanistici appartenenti alla VII classe di rango hanno il grado e le funzioni di ingegneri del Corpo Reale delle miniere, e sono collocati nel corrispondente quadro di classificazione degli stipendi all'inizio del 20° anno, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti; è però loro attribuita, a titolo di assegno personale ed agli effetti economici e della pensione, all'atto del collocamento e successivamente con i conseguenti aumenti periodici, la differenza fra il trattamento economico loro assegnato nel modo suddetto e quello che ad essi spetterebbe se fossero collocati nel quadro di classificazione del grado superiore (tabella numero 11-*b*), con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Art. 17.

Il medico della miniera d'Idra dell'VIII classe di rango ha grado equiparato a quello di medico provinciale aggiunto (tabella n. 12-*a*) e viene collocato nel corrispondente quadro di classificazione degli stipendi all'inizio del 16° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti; allo stesso è però attribuita, a titolo di assegno personale ed agli effetti economici e della pensione, all'atto del collocamento e successivamente con i conseguenti aumenti periodici, la differenza fra il trattamento economico assegnatogli nel modo suddetto e quello che gli spetterebbe se fosse collocato nel quadro di classificazione del grado superiore (tabella n. 12-*b*) all'inizio del grado, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento del relativi emolumenti.

Art. 18.

I cassieri e i controllori montanistici sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi di cui alla tabella numero 13, in base all'anzianità di servizio, computabile dal conferimento dell'undicesima classe di rango.

Art. 19.

Il personale di cancelleria è collocato nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale d'ordine di primo grado (applicati) del Corpo Reale delle miniere, in base all'anzianità complessiva di servizio (tabella n. 14).

Gli impiegati di cancelleria con non meno di dodici anni di servizio civile, che, sulla designazione del Consiglio di amministrazione e di disciplina, ne siano riconosciuti meritevoli, saranno collocati nel quadro di classificazione degli stipendi, stabiliti per il personale d'ordine di secondo grado (archivisti) del Corpo Reale delle miniere, in base all'anzianità della nomina all'undicesima classe di rango, diminuita di quattro anni (tabella n. 9), semprechè sia rispettato il rapporto fissato dalla legge 30 giugno 1907, n. 384, per la quale il numero degli archivisti sta a quello degli applicati come 40 a 60.

Art. 20.

Il personale compreso nella categoria dei sottoimpiegati e degli inservienti, addetto a servizi tecnici ed amministrativi, è collocato nel quadro di classificazione degli stipendi di cui alla tabella n. 14, in base alla complessiva anzianità di servizio computabile dall'assunzione nella categoria del personale di servizio.

Ai sottoimpiegati addetti a servizi tecnici (quali disegnatori, sorveglianti e sorveglianti capi di miniera e di officina, capi-mastri muratori, carpentieri, falegnami e fabbri, macchinisti e consimili) è concessa per altro l'abbreviazione di un quadriennio nel collocamento nel quadro, a norma del precedente comma.

Art. 21.

Gli inservienti addetti a servizi di usciere sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi di cui alla tabella n. 10, in base all'anzianità complessiva di servizio.

CAPO III.

Disposizioni varie.

Art. 22.

L'impiegato od agente che sia provvisto di un trattamento economico complessivo, superiore a quello che gli spetterebbe, per effetto della presente assimilazione economica, compresevi le indennità di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 1, conserva la differenza come assegno personale da assorbirsi nei successivi aumenti.

Se all'impiegato od agente dev'essere applicato, perchè più vantaggioso, il trattamento complessivo risultante dalla presente assimilazione, tale trattamento dev'essergli corrisposto nei limiti della somma effettivamente percepita, al netto di qualsiasi ritenuta, da un impiegato della altre provincie del Regno, avente uguale collocamento nel quadri ed uguale stato di famiglia.

All'impiegato che, per effetto dell'inquadramento, venisse a conseguire un trattamento inferiore a quello che avrebbe ottenuto in base alla complessiva anzianità di servizio se fosse stato collocato nel quadro del grado inferiore, è corrisposta la differenza come assegno personale, soggetto ad assorbimento negli aumenti successivi.

Art. 23.

I giudizi del Consiglio di amministrazione e di disciplina di cui agli articoli 13 e 19 del presente decreto, sono emessi dopo sentiti i pareri dei Prefetti del territorio in cui presta servizio il personale del quale debba essere determinato il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi.

Art. 24.

Il collocamento dell'attuale personale nei quadri di classificazione, a norma degli articoli precedenti, è fatto con riferimento alla posizione di ciascun impiegato al 1° lu-

glio 1920, tenuto conto altresì delle promozioni e nomine effettuatesi fino al 1° ottobre 1921.

Le frazioni di anno risultanti al 1° luglio 1920 sono calcolate come anno intero.

Tranne per quanto riguarda l'assegno mensile temporaneo, di cui la legge 13 agosto 1921, n. 1080, che decorre dal 1° marzo 1921, i maggiori emolumenti dipendenti dal collocamento nei nuovi quadri, decorrono dal 1° luglio 1920 e, nei casi di promozioni e nomine posteriori a questa data, dal 1° del mese successivo alla data dell'avvenuta promozione o nomina.

Dal 1° aprile 1922 si applicano al personale medesimo le corrispondenti nuove tabelle degli stipendi portate dal Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, con le norme stabilite dal decreto stesso, in quanto applicabili.

Art. 25.

Gl'impiegati o agenti che siano provvisti di pensione a carico dello Stato non possono cumulare la pensione stessa con gli emolumenti inerenti al posto attualmente ricoperto, salvo i casi ed i limiti previsti all'art. 10 della legge 19 luglio 1862, n. 722, modificato con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 899.

Art. 26.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili al personale di qualsiasi categoria assunto dall'autorità italiana dopo l'armistizio di Villa Giusti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — G. DE CAPITANI D'ARZAGO — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

TABELLA N. 1.

PERSONALE TECNICO SUPERIORE DEGLI ISTITUTI CHIMICO-AGRARI SPERIMENTALI.

a)

Stipendio iniziale L. 7000.

Aumento di L.	750	dopo 5 anni,	L. 7750	al compimento del	5° anno
Id.	» 750	» 5 »	» 8500	»	» 10° »
Id.	» 750	» 5 »	» 9250	»	» 15° »
Id.	» 750	» 5 »	» 10000	»	» 20° »

b)

Stipendio iniziale L. 10,000

Aumento di L.	1000	dopo 5 anni,	L. 11000	al compimento del	5° anno
Id.	» 1000	» 5 »	» 12000	»	» 10° »
Id	» 1200	» 5 »	» 13200	»	» 15° »

TABELLA N. 2.

AGGIUNTI E DOCENTI AMBULANTI DI AGRICOLTURA ISPETTORI DELLE CANTINE ED ISPETTORE DEI CASEIFICI.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L.	500	dopo 5 anni,	L. 5500	al compimento del	5° anno
Id.	» 500	» 5 »	» 6000	»	» 10° »
Id.	» 500	» 5 »	» 6500	»	» 15° »
Id.	» 500	» 5 »	» 7000	»	» 20° »
Id.	» 500	» 5 »	» 7500	»	» 25° »

TABELLA N. 3.

COMMISSARI FORESTALI (AMMINISTRATORI ED ASSISTENTI) DELLA X E IX CLASSE DI RANGO, COMMISSARI SUPERIORI FORESTALI (VIII CLASSE DI RANGO) E CONSIGLIERI FORESTALI (VII CLASSE DI RANGO).

a)

Stipendio iniziale L. 5500.

Aumento di L.	800	dopo 4 anni,	L. 6300	al compimento del	4° anno
Id.	» 800	» 4 »	» 7100	»	» 8° »
Id.	» 600	» 4 »	» 7700	»	» 12° »
Id.	» 600	» 4 »	» 8300	»	» 16° »
Id.	» 600	» 4 »	» 8900	»	» 20° »
Id.	» 700	» 5 »	» 9600	»	» 25° »

b)

Stipendio iniziale L. 8600

Aumento di L.	800	dopo 5 anni,	L. 9400	al compimento del	5° anno
Id.	» 800	» 5 »	» 10200	»	» 10° »
Id.	» 800	» 5 »	» 11000	»	» 15° »

TABELLA N. 4.

CONSIGLIERI SUPERIORI FORESTALI (VI CLASSE DI RANGO).

a)

Stipendio iniziale L. 8600

Aumento di L.	800	dopo 5 anni,	L. 9400	al compimento del	5° anno
Id.	» 800	» 5 »	» 10200	»	» 10° »
Id.	» 800	» 5 »	» 11000	»	» 15° »

b)

Stipendio iniziale L. 10,500.

Aumento di L.	1000	dopo 5 anni,	L. 11500	al compimento del	5° anno
Id.	» 1000	» 5 »	» 12500	»	» 10° »
Id.	» 500	» 5 »	» 13000	»	» 15° »

TABELLA N. 5.

ASPIRANTI AGENTI FORESTALI (FORSTGEHILFEN) E AGENTI FORESTALI (FOERSTER) CHE NON HANNO CONSEGUITO CLASSE DI RANGO.

Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L.	400	dopo 4 anni,	L. 3900	al compimento del	4° anno
Id.	» 300	» 4 »	» 4200	»	» 8° »
Id.	» 300	» 4 »	» 4500	»	» 12° »
Id.	» 300	» 4 »	» 4800	»	» 16° »

TABELLA N. 6.

AGENTI FORESTALI (FOERSTER) CHE HANNO CONSEGUITO CLASSE DI RANGO.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L.	500	dopo 4 anni,	L. 4500	al compimento del	5° anno
Id.	» 500	» 4 »	» 5000	»	» 8° »
Id.	» 500	» 4 »	» 5500	»	» 12° »
Id.	» 500	» 4 »	» 6000	»	» 16° »

TABELLA N. 7.

PERSONALE DI RAGIONERIA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA E FORESTALE.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L.	800	dopo 5 anni,	L. 4800	al compimento del	5° anno
Id.	» 800	» 5 »	» 5600	»	» 10° »
Id.	» 800	» 5 »	» 6400	»	» 15° »
Id.	» 800	» 4 »	» 7200	»	» 19° »
Id.	» 600	» 4 »	» 7800	»	» 23° »
Id.	» 600	» 5 »	» 8400	»	» 28° »
Id.	» 600	» 5 »	» 9000	»	» 33° »
Id.	» 600	» 5 »	» 9600	»	» 38° »

TABELLA N. 8.

PERSONALE D'ORDINE DI 1° GRADO (APPLICATI DELL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE E DELLE MINIERE.

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L.		dopo anni	L.	al compimento del anno
Aumento di L.	300	dopo 4 anni, L.	3300	al compimento del 4° anno
Id.	» 300	» 4 »	» 3600	» » 8° »
Id.	» 300	» 4 »	» 3900	» » 12° »
Id.	» 300	» 4 »	» 4200	» » 16° »
Id.	» 300	» 4 »	» 4500	» » 20° »
Id.	» 300	» 4 »	» 4800	» » 24° »
Id.	» 300	» 4 »	» 5100	» » 28° »
Id.	» 400	» 4 »	» 5500	» » 32° »

TABELLA N. 9.

PERSONALE D'ORDINE DI 2° GRADO (ARCHIVISTI) DELL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE E DELLE MINIERE.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L.		dopo anni	L.	al compimento del anno
Aumento di L.	600	dopo 4 anni, L.	5600	al compimento del 4° anno
Id.	» 600	» 4 »	» 6200	» » 8° »
Id.	» 600	» 4 »	» 6800	» » 12° »
Id.	» 600	» 4 »	» 7400	» » 16° »
Id.	» 600	» 4 »	» 8000	» » 20° »

TABELLA N. 10.

PERSONALE SUBALTERNO DELLE AMMINISTRAZIONI DELL'AGRICOLTURA, DELLE FORESTE E DELLE MINIERE.

Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L.		dopo anni	L.	al compimento del anno
Aumento di L.	300	dopo 5 anni, L.	2700	al compimento del 5° anno
Id.	» 300	» 5 »	» 3000	» » 10° »
Id.	» 300	» 5 »	» 3300	» » 15° »
Id.	» 400	» 5 »	» 3700	» » 20° »
Id.	» 400	» 5 »	» 4100	» » 25° »
Id.	» 300	» 5 »	» 4400	» » 30° »
Id.	» 300	» 5 »	» 4700	» » 35° »

TABELLA N. 11.

COMMISSARI E COMMISSARI SUPERIORI MONTANISTICI (X, IX e VIII CLASSE DI RANGO) E CONSIGLIERI MONTANISTICI (VII CLASSE DI RANGO).

a)

Stipendio iniziale L. 7200.

Aumento di L.		dopo anni	L.	al compimento del anno
Aumento di L.	600	dopo 4 anni, L.	7800	al compimento del 4° anno
Id.	» 600	» 4 »	» 8400	» » 8° »
Id.	» 600	» 4 »	» 9000	» » 12° »
Id.	» 600	» 4 »	» 9600	» » 16° »
Id.	» 500	» 4 »	» 10100	» » 20° »
Id.	» 500	» 4 »	» 10600	» » 24° »

b)

Stipendio iniziale L. 9500.

Aumento di L.		dopo anni	L.	al compimento del anno
Aumento di L.	1000	dopo 5 anni L.	10500	al compimento del 5° anno
Id.	» 1000	» 5 »	» 11500	» » 10° »
Id.	» 1000	» 5 »	» 12500	» » 15° »

TABELLA N. 12.

MEDICI DELLE MINIERE.

a)

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L.		dopo anni	L.	al compimento del anno
Aumento di L.	1000	dopo 3 anni L.	6000	al compimento del 3° anno
Id.	» 1000	» 3 »	» 7000	» » 6° »
Id.	» 800	» 4 »	» 7800	» » 10° »
Id.	» 800	» 4 »	» 8600	» » 14° »
Id.	» 800	» 4 »	» 9400	» » 18° »
Id.	» 400	» 4 »	» 9800	» » 22° »
Id.	» 400	» 4 »	» 10200	» » 26° »
Id.	» 400	» 4 »	» 10600	» » 30° »

b)

Stipendio iniziale L. 8600

Aumento di L.		dopo anni	L.	al compimento del anno
Aumento di L.	1000	dopo 5 anni, L.	9600	al compimento del 5° anno
Id	» 1000	» 5 »	» 10600	» » 10° »
Id.	» 1000	» 5 »	» 11600	» » 15° »
Id.	» 700	» 5 »	» 12300	» » 20° »
Id.	» 700	» 5 »	» 13000	» » 25° »

TABELLA N. 13.

CASSIERI E CONTROLLORI MONTANISTICI.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L.		dopo anni	L.	al compimento del anno
Aumento di L.	600	dopo 4 anni L.	5600	al compimento del 4° anno
Id.	» 600	» 4 »	» 6200	» » 8° »
Id.	» 600	» 4 »	» 6800	» » 12° »
Id.	» 600	» 4 »	» 7400	» » 16° »
Id.	» 600	» 4 »	» 8000	» » 20° »

TABELLA N. 14.

PERSONALE SUBALTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE MINIERE, SOTTOIMPIEGATI (UNTERBEAMTE) E INSERVIENTI (DIENER) ADDETTO A SERVIZI TECNICI ED AMMINISTRATIVI.

Stipendio iniziale L. 3000.

con aumenti periodici some per il personale d'ordine di 1° grado di cui alla tabella n. 8.

Visto, d'ordine di S. M il Re

Il Ministro per l'agricoltura
DE CAPITANI D'ARZAGO.

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1408.

Contributi finanziari delle Provincie, dei Comuni e di altri enti per il mantenimento dei licei scientifici, dei licei femminili e delle scuole complementari

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduto il Nostro decreto 11 marzo 1923, n. 685;
Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica istruzione di concerto col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti della determinazione dei contributi di cui all'art. 1 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685, i licei scientifici ed i licei femminili appartengono alla 2ª categoria ossia alla categoria degli istituti facoltativi.

I contributi per le dette scuole sono stabiliti nell'annessa tabella.

Art. 2.

I contributi finanziari per i licei scientifici sono normalmente a carico delle Provincie, quelli per i licei femminili sono a carico dei Comuni.

Art. 3.

Le disposizioni date con il R. decreto 11 marzo 1923, n. 685 per le scuole tecniche valgono per le nuove scuole complementari, e quelli per le scuole normali e complementari valgono per gli istituti magistrali.

Nessuna modificazione si intende apportata al citato decreto per ciò che riguarda i licei ginnasi, i licei isolati, i ginnasi isolati e gli istituti tecnici.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

TABELLA DEI CONTRIBUTI.

Licei scientifici.

Classe unica . . . . L. 40,000

Licei femminili.

Classe unica . . . . L. 25,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della pubblica istruzione
GENTILE.

Il Ministro delle finanze
DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1923.
Concorso per titoli per la nomina a commissario di leva del ruolo ordinario.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309;

DECRETA:

Art. 1.

Per la costituzione del ruolo dei commissari di leva alla dipendenza dell'Amministrazione centrale della guerra è bandito un concorso per titoli a 125 posti, dei quali soltanto 107 potranno essere occupati.

I vincitori del concorso, compresi nella graduatoria dopo i primi 107, saranno chiamati ad occupare le eventuali vacanze che si verifichino tra i commissari di leva entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1924.

A tale concorso potranno prendere parte gli ufficiali della posizione ausiliaria ordinaria e della posizione ausiliaria speciale che abbiano il grado di capitano, di maggiore o di tenente colonnello.

A coloro che saranno nominati commissari di leva spetteranno le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio temporaneo come ufficiali della posizione ausiliaria ordinaria o speciale. Essi, se meritevoli, avranno diritto ad aumenti di stipendio nella stessa misura e nello stesso periodo di tempo in cui vengano ad effettuarsi aumenti di stipendio, anche per promozione, agli ufficiali di pari grado ed anzianità, richiamati in servizio temporaneo come ufficiali della posizione ausiliaria. Gli aumenti di stipendio, per promozione, non potranno essere concessi più di due volte.

Essi avranno inoltre diritto allo stesso trattamento di pensione come se il servizio di commissari di leva fosse prestato nella qualità di ufficiali richiamati in servizio temporaneo.

Art. 2.

I vincitori del concorso, all'atto dell'assunzione in servizio saranno trasferiti, a seconda dell'età, nei ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva. Essi costituiranno un personale civile dipendente dal Ministero della guerra. Indipendentemente dalla graduatoria del concorso, prenderanno posto nel ruolo sulla base del grado e dell'anzianità di grado che avevano come ufficiali.

Art. 3.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal citato articolo 1, intendano prendere parte al concorso, dovranno far pervenire al Ministero della guerra (direzione generale leva e truppa, ufficio ispezioni) non oltre il 31 luglio corr., apposita domanda in carta bollata da lire 2.40. In tale domanda ciascun concorrente dovrà anche indicare se e quale servizio egli abbia prestato, in materia affine al servizio di leva, presso i distretti militari o presso i corpi e se abbia mai funzionato quale ufficiale delegato presso i consigli di leva, ed in caso affermativo in quale data ed in quale luogo.

La domanda dovrà, inoltre, essere corredata dei seguenti documenti:

a) titolo o certificato degli studi compiuti;

b) certificato di idoneità fisica da rilasciarsi da un ufficiale medico designato dal Comandante del distretto militare;

c) copia dello stato di servizio;

d) tutti quegli altri documenti che i concorrenti credessero di esibire ai fini del presente concorso per dimostrare, sia il loro grado di cultura generica, sia la loro capacità a bene disimpegnare le funzioni attinenti alla leva.

Art. 4.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta da una commissione composta come segue:

il Direttore generale delle direzione generale leva e truppa, *presidente;*

il Capo dell'ufficio ispezioni della direzione generale leva e truppa, *membro;*

il Capo della divisione personali civili dipendenti dal Ministero della guerra, *membro;*

due colonnelli capi di ufficio presso l'Amministrazione centrale della guerra, *membri.*

Coprirà la carica di segretario della commissione un funzionario dell'ufficio ispezioni della direzione generale leva e truppa.

Art. 5.

Ogni commissario disporrà di venti punti.

La commissione compilerà una graduatoria per ordine di punti degli aspiranti che avrà riconosciuti idonei a coprire l'impiego messo a concorso.

Per essere riconosciuti idonei occorrerà avere riportato una votazione non inferiore a 60 centesimi.

A parità di punti avranno la precedenza gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra, i feriti in combattimento, coloro che nel ruolo dal quale provengono abbiano una maggiore anzianità di servizio.

Il Ministro della guerra provvederà alle relative nomine nel numero dei posti messi a concorso in base alla graduatoria che gli sarà sottoposta dalla commissione.

Peraltro le nomine stesse non saranno definitive se non dopo conferma da farsi con decreto del Ministro della guerra, dopo un anno dalla assunzione in servizio. Nel caso di mancata conferma, essi saranno ripristinati nella loro precedente posizione, semprechè ne abbiano ancora i requisiti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1923.

Il Ministro: A. DIAZ.

NB. — Ad ogni buon fine si avverte che, a senso del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173, i concorrenti dovranno produrre la prova di avere versato ad un ufficio del Registro la tassa di concorso di L. 25.

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1923.
Concorso per titoli per la nomina a commissario di leva del ruolo straordinario.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309;

DECRETA:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli, per 30 posti di commissario di leva, dipendenti dall'Amministrazione centrale della guerra.

A tale concorso potranno prendere parte i funzionari dello Stato che abbiano rivestito, o che rivestano attualmente, la carica di commissario di leva e i funzionari di 1ª e 2ª categoria in servizio nell'Amministrazione centrale della guerra o di 2ª categoria delle amministrazioni militari dipendenti.

Art. 2.

Coloro che verranno nominati commissari di leva costituiranno, qualunque sia la loro provenienza, un ruolo di personale civile di 2ª categoria dipendente dal Ministero della guerra, ed avranno gli stipendi di cui alla tabella che fa seguito al presente bando di concorso. I vincitori del concorso assumeranno, come anzianità, la data di trasferimento, e saranno collocati in ruolo come commissari di leva del primo grado, se di grado e di categoria inferiore a primo segretario o a primo ragioniere, e come commissari di leva del secondo grado se già rivestiti dei gradi di primo segretario o di primo ragioniere o già dichiarati promovibili ai gradi stessi. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso, l'ordine di precedenza sarà

determinato dalla categoria di provenienza, e, a parità di categoria, dal grado e dall'anzianità nel grado precedentemente rivestito.

Coloro che avessero in atto uno stipendio superiore a quello che loro potesse spettare, conserveranno la differenza come assegno personale, da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio.

Art. 3.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dall'articolo 1 del presente decreto, intendano di prendere parte al concorso, dovranno far pervenire, non oltre il 31 luglio corrente, pel tramite del capo dell'ufficio dal quale dipendono, apposita domanda in carta bollata da lire 2.40 al Ministero della guerra (direzione generale leva e truppa, ufficio ispezioni).

La medesima dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) titolo o certificato degli studi compiuti;

b) dettagliato rapporto informativo da compilarsi dal Capo dell'ufficio al quale essi appartengono, od hanno appartenuto, circa il servizio prestato, con speciale riguardo alle funzioni di leva o attinenti alla leva;

c) tutti quegli altri documenti che i concorrenti credessero di esibire ai fini del presente concorso per dimostrare sia il loro grado di cultura generica, sia la loro capacità a bene disimpegnare le funzioni di leva.

Art. 4.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta da una Commissione composta come segue:

il Direttore generale della direzione generale leva e truppa, *presidente;*

il Capo dell'ufficio ispezioni della direzione generale leva e truppa, *membro;*

il Capo della divisione personali civili dipendenti dal Ministero della guerra, *membro;*

due colonnelli capi d'ufficio presso l'Amministrazione centrale della guerra.

Coprirà la carica di segretario della Commissione un funzionario dell'ufficio ispezioni della direzione generale leva e truppa.

Art. 5.

Ogni commissario disporrà di venti punti.

La Commissione compilerà una graduatoria per ordine di punti degli aspiranti che avrà riconosciuti idonei a coprire l'impiego messo a concorso.

Per essere riconosciuti idonei occorrerà avere riportato una votazione non inferiore a 60 centesimi.

A parità di punti avranno la precedenza gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra, i feriti in combattimento, coloro che nel ruolo dal quale provengono hanno una maggiore anzianità di servizio.

Il Ministro della guerra provvederà alle relative nomine nel numero dei posti messi a concorso, in base alla graduatoria che gli sarà sottoposta dalla Commissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1923.

Il Ministro: A. DIAZ.

NB. — Ad ogni buon fine si avverte che, a senso del R. decreto 10 maggio 1923 n. 1173, i concorrenti dovranno produrre la prova di avere versato ad un ufficio del Registro la tassa di concorso di L. 25.

Tabella degli stipendi dei commissari di leva del ruolo di cui all'art. 20 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309

COMMISSARI DI LEVA.

1° *Grado.*

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5° anno di grado	. . .	L. 6,900
Id.	10° »	. . .	» 7,800
Id.	15° »	. . .	» 8,600
Id.	19° »	. . .	L. 9,400
Id.	23° »	. . .	» 10,100
Id.	27° »	. . .	» 10,800
Id.	32° »	. . .	» 11,500

COMMISSARI DI LEVA.

2° *Grado.*

Stipendio iniziale L. 10,800.

Stipendio al compimento del	4° anno di grado	. . .	L. 10,800
Id.	8° »	. . .	» 11,600
Id.	12° »	. . .	» 12,300
Id.	16° »	. . .	» 13,000

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA.

Esami d'idoneità per l'autorizzazione a viaggiare come medico di bordo.

Con decreto Ministeriale 23 giugno u. s., è stata indetta una sessione di esami per la concessione dell'autorizzazione a viaggiare come medico di bordo, a termini del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 167.

Gli esami avranno luogo in Roma nel mese di novembre 1923 nei giorni, nelle località e nelle ore che saranno stabilite con successivo provvedimento e che verranno individualmente comunicate a ciascuno degli ammessi agli esami.

Questi consisteranno:

a) in una prova scritta di etiologia, patologia, epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e macroparassitarie, con speciale riguardo alle esotiche e a quelle di paesi caldi;

b) in prove pratiche di accertamento diagnostico delle malattie infettive e macroparassitarie, di bromatologia e di semeiotica e diagnostica clinica;

c) in una prova orale d'igiene navale, di legislazione sanitaria e di lingue straniere.

Si seguiranno per essi i programmi e le modalità fissate dal decreto Ministeriale 26 aprile 1921, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1921, n. 102 e nel *Bollettino ufficiale* del Ministero dell'interno del 1° maggio 1921, n. 13.

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) sia direttamente sia per mezzo della Prefettura della provincia di ordinaria residenza, entro il 15 ottobre 1923

L'istanza, redatta in carta bollata da lire 2, dovrà essere corredata dai documenti seguenti, debitamente legalizzati:

1° Atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha superato, alla data del 23 giugno 1923, il 39° anno di età;

2° Certificato di cittadinanza italiana;

3° Diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito da non meno di due anni compiuti in una Università del Regno;

4° Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, di data non anteriore a tre mesi;

5° Certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

6° Certificato di sana e robusta costituzione di data recente.

Potranno presentarsi altresì titoli di studio e di servizio e pubblicazioni scientifiche.

Il candidato infine dovrà indicare nella domanda su quale lingua estera intenda essere esaminato

Alla sessione di esami indetta con il sopracitato decreto 23 giugno 1923, potranno prendere parte, indipendentemente dal limite di età fissato per l'ammissione agli esami stessi del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 167, i medici delle nuove provincie forniti di matricola d'imbarco presso le capitanerie della Venezia Giulia ai quali con decreto Ministeriale 11 giugno 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio corrente, n. 156, è stato consentito di continuare in via provvisoria fino al 4 luglio 1925 nell'esercizio delle funzioni di medico di bordo.

Roma, addì 5 luglio 1923.

Il direttore generale della sanità pubblica

LUTRARIO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 22, dal 28 maggio al 3 giugno 1923

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Alessandria	Asti	—	3	—	4
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Belluno (a)	Belluno	—	1	—	1
Benevento	S. Bartol. in Galdo	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	2	—	6
Id.	Verolanuova	—	1	—	1
Cagliari (a)	Cagliari	—	3	—	4
Catania (a)	Acireale	—	1	—	1
Chieti (a)	Lanciano	—	1	—	1
Cosenza	Castrovillari	—	1	—	3
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Id.	Cuneo	—	1	—	1
Foggia	Bovino	1	—	1	—
Id.	Foggia	—	1	—	1
Id.	San Severo	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	1	—	2	—
Id.	Sciacca	—	1	—	2
Messina	Castroreale	—	1	—	2
Milano	Gallarate	—	2	—	2
Id.	Lodi	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Napoli (a)	Castellammare St.	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Parma	Parma	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Sassari	Nuoro	—	1	—	1
Venezia	Venezia	—	1	—	1
		2	33	3	43
Carbonchio sintomatico.					
Cagliari (a)	Lanusei	—	1	—	1
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	3	—	7	4
Id.	Tortona	1	1	2	3
Avellino	S. Angelo dei L.	2	—	4	—
Bari delle Puglie	Bari	1	—	3	—
Id.	Barletta	—	2	—	4
Belluno (a)	Belluno	—	1	—	1
Id.	Feltre	2	—	3	—
Benevento	Benevento	2	1	2	1
Bergamo	Bergamo	2	2	4	4
Id.	Treviglio	5	—	7	1
Bologna	Bologna	14	2	26	7
Id.	Imola	4	1	7	3
Id.	Vergato	3	—	5	—
Brescia	Breno	1	—	2	—
Id.	Brescia	15	3	43	6
Id.	Chiari	3	2	9	3
Id.	Salò	—	1	—	1
Id.	Verolanuova	5	2	9	2
Segue: Afta epizootica.					
Caserta	Sora	—	1	—	1
Catania (a)	Catania	1	—	1	—
Como	Como	4	—	6	1
Id.	Lecco	7	1	11	1
Id.	Varese	3	—	4	—
Cremona (a)	Casalmaggiore	1	1	1	2
Id.	Crema	2	—	2	—
Id.	Cremona	6	5	6	7
Cuneo	Alba	1	1	1	2
Id.	Cuneo	—	1	—	1
Id.	Saluzzo	1	—	1	—
Ferrara	Cento	1	1	10	1
Id.	Ferrara	3	—	4	—
Firenze	Firenze	5	3	13	10
Id.	San Miniato	3	2	4	2
Forlì	Cesena	3	—	5	2
Id.	Forlì	2	—	3	1
Id.	Rimini	1	—	1	—
Genova	Genova	1	1	1	1
Id.	Savona	—	1	—	2
Lucca	Lucca	3	4	4	5
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Mantova	Mantova	6	1	7	5
Milano	Abbiategrasso	—	3	—	3
Id.	Lodi	1	6	1	7
Id.	Milano	—	4	—	5
Modena	Mirandola	2	3	5	9
Id.	Modena	8	4	17	9
Id.	Pavullo nel Frign.	2	1	3	4
Novara	Biella	1	—	1	—
Id.	Novara	4	2	5	2
Id.	Varallo	2	—	4	—
Id.	Vercelli	1	—	1	—
Padova	Padova	3	4	3	5
Parma	Borgo S. Donnino	5	1	10	2
Id.	Parma	4	5	11	10
Pavia	Bobbio	—	1	—	1
Id.	Mortara	4	3	7	6
Id.	Pavia	6	—	7	3
Id.	Voghera	3	6	4	10
Perugia	Foligno	1	—	3	3
Id.	Perugia	1	—	1	—
Id.	Spoleto	1	—	1	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	—	1	—	1
Id.	Piacenza	—	2	—	3
Pisa	Pisa	2	—	5	—
Id.	Volterra	1	—	1	—
Porto Maurizio	Porto Maurizio	1	—	3	—
Ravenna	Faenza	2	—	4	—
Id.	Lugo	1	—	1	—
Id.	Ravenna	1	—	2	1
Reggio Emilia	Guastalla	—	2	—	6
Id.	Reggio Emilia	10	1	14	15
Roma (a)	Frosinone	—	1	—	1
Id.	Roma	2	—	14	—
Rovigo (a)	Rovigo	2	1	2	1
Salerno	Sala Consilina	—	1	—	4
Siena	Montepulciano	1	—	2	—
Sondrio (a)	Sondrio	3	—	4	—
Torino	Pinerolo	—	1	—	2
Id.	Susa	1	—	2	1
Id.	Torino	3	—	4	—
Venezia	Venezia	3	—	3	—
Verona	Verona	8	5	9	7
Vicenza	Vicenza	5	—	7	12
		212	100	379	218

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini.					
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Ancona	Ancona	—	2	—	5
Arezzo	Arezzo	1	1	8	1
Ascoli Piceno	Fermo	1	1	1	2
Belluno (*a*)	Feltre	1	—	1	—
Bologna	Bologna	1	1	2	3
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Catanzaro	Cotrone	1	—	2	—
Como	Varese	1	—	1	—
Cuneo	Mondovì	1	—	1	—
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Id.	San Miniato	1	—	1	—
Foggia	Foggia	1	—	2	—
Id.	San Severo	1	—	1	—
Forlì	Cesena	1	—	1	—
Id.	Forlì	1	—	4	—
Macerata	Camerino	1	1	3	3
Id.	Macerata	4	—	8	—
Mantova	Mantova	3	—	4	—
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
Modena	Modena	1	—	2	1
Perugia	Foligno	1	—	1	—
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
Id.	Potenza	1	—	1	—
Roma (*a*)	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	1	—
Id.	Viterbo	2	—	2	—
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Siena	Siena	2	2	4	2
Udine (Friuli)	Udine	—	1	—	1
		31	13	51	22
Morva.					
Belluno (*a*) (*b*)	Feltre	—	1	—	1
Como	Como	1	—	1	—
Foggia	San Severo	—	1	—	1
Napoli (*a*)	Napoli	1	—	2	—
Ravenna (*b*)	Faenza	1	1	1	1
		3	3	4	3
Farcino criptococcico.					
Avellino	Avellino	2	—	2	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	1	—
Id.	Bari	1	1	1	1
Benevento	Benevento	3	—	3	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Catania (*a*)	Catania	1	—	5	—
Girgenti	Bivona	1	—	1	—
Id.	Girgenti	2	—	3	—
Messina	Patti	1	—	2	—
Napoli (*a*)	Casoria	4	—	11	—
Id.	Castellammare St.	3	—	18	1
Id.	Napoli	4	—	36	2
Palermo	Palermo	2	—	9	—
Potenza	Potenza	1	—	1	—
Salerno	Salerno	3	1	6	1
Siracusa	Siracusa	1	—	—	—
		32	2	102	5
Rabbia.					
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Ancona	Ancona	1	1	1	1
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Bari delle P. (*b*)	Altamura	—	1	—	1
Id.	Bari	—	3	—	3
Id.	Barletta	1	—	4	—
Belluno (*a*)	Belluno	—	1	—	1
Benevento	Cerreto Sannita	—	1	—	1
Brescia	Brescia	1	—	1	1
Caltanissetta	Piazza Armerina	—	1	—	1
Campobasso (*b*)	Campobasso	—	1	—	1
Catania (*a*)	Acireale	—	1	—	1
Chieti (*a*)	Chieti	—	1	—	1
Como (*b*)	Como	1	4	1	5
Id.	Lecco	—	3	—	3
Id.	Varese	—	3	—	4
Cosenza	Castrovillari	1	—	1	—
Id.	Paola	1	—	1	—
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Id.	Cuneo	—	1	—	1
Id.	Saluzzo	—	3	—	3
Ferrara	Ferrara	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	2
Genova	Genova	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	2	—	3	—
Id.	Sciacca	2	—	4	—
Lucca	Lucca	—	1	—	2
Macerata	Macerata	3	2	16	9
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Massa e Carrara	Massa	—	1	—	1
Milano	Monza	—	3	—	9
Napoli (*a*)	Castellammare St.	—	1	—	1
Id.	Napoli	1	1	5	3
Id.	Pozzuoli	—	1	—	3
Palermo	Palermo	1	—	5	—
Pavia	Voghera	—	1	—	1
Ravenna (*b*)	Lugo	1	—	1	—
Salerno (*b*)	Salerno	—	2	—	2
Siena	Siena	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
Verona	Verona	—	3	—	3
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		16	51	43	73
Rogna.					
Aquila degli Abr.	Aquila	4	—	4	—
Id.	Avezzano	4	1	33	1
Id.	Cittaducale	3	—	5	—
Id.	Sulmona	5	—	6	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	4	—
Avellino	S. Angelo dei L.	4	—	15	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	3	—
Id.	Barletta	1	—	1	—
Belluno (*a*)	Pieve di Cadore	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	2	—	5	—
Ferrara	Ferrara	1	—	1	—
Foggia	Bovino	2	—	4	1
Id.	Foggia	2	—	5	2
Id.	San Severo	1	—	1	—
Girgenti	Bivona	1	—	8	—
Id.	Sciacca	1	—	1	—
Macerata	Camerino	—	1	—	1
Perugia	Foligno	1	—	9	—
Id.	Spoleto	1	—	1	—
Potenza	Matera	2	—	5	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue Rogna.				
Potenza	Melfi	1	—	1	—
Id.	Potenza	1	—	1	—
Roma (*a*)	Civitavecchia	—	1	—	1
Id.	Rieti	3	—	3	—
Id.	Roma	3	—	5	—
Id.	Viterbo	5	—	5	—
Salerno	Campagna	2	—	4	—
Id.	Sala Consilina	1	—	4	—
		54	3	135	6
	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.				
Salerno	Salerno	1	—	1	—
	Vaiuolo ovino.				
Aquila degli Abr.	Aquila	5	1	10	1
Id.	Avezzano	8	—	19	—
Id.	Sulmona	3	2	11	2
Avellino	S. Angelo dei L.	2	—	3	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	4	—
Id.	Barletta	1	—	3	1
Foggia	Bovino	1	—	2	—
Id.	San Severo	—	1	—	1
		21	4	52	5
	Morbo coitale maligno.				
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
	Influenza del cavallo.				
Genova	Genova	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	1	—	1	—
Id.	Sciacca	—	1	—	1
		1	2	1	2
	Aborto epizootico.				
Macerata	Macerata	1	—	1	—
	Tubercolosi bovina.				
Siena	Siena	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		—	2	—	2
	Colera dei polli.				
Macerata	Camerino	1	—	1	—
Messina	Messina	1	—	1	—
Palermo	Cefalù	1	—	1	—
		3	—	3	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie (con casi di malattia)	Numero dei Comuni (con casi di malattia)	Numero delle località (con casi di malattia)
Carbonchio ematico	23	35	46
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	41	312	597
Malattie infettive dei suini	23	44	73
Morva	5	6	7
Farcino criptococcico	13	34	107
Rabbia	32	67	116
Rogna	14	57	141
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	1
Vaiuolo ovino	4	25	57
Morbo coitale maligno	1	1	1
Influenza del cavallo	2	3	3
Aborto epizootico	1	1	1
Tubercolosi bovina	2	2	2
Colera dei polli	3	3	3

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente, dal 21 al 27 maggio 1923

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Trieste	Trieste	—	1	—	1
	Afta epizootica.				
Trento	Bolzano	1	—	1	—
Id.	Cles	4	—	4	1
Trieste	Trieste	1	—	1	—
		6	—	6	1
	Malattie infettive dei suini.				
Pola (Istria)	Parenzo	1	1	4	1
Id.	Volosca	2	—	4	—
Trento	Bolzano	—	4	—	6
Id.	Bressanone	3	3	3	6
Id.	Cavalese	—	1	—	1
Id.	Trento	—	1	—	1
Trieste	Trieste	1	—	1	—
		7	10	12	15
	Rabbia.				
Trento	Cles	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Rogna				
Trento	Bressanone	1	—	1	—
Trieste	Trieste	1	—	1	—
		2	—	2	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	1	1	1
Afta epizootica	2	6	7
Malattie infettive dei suini	3	17	27
Rabbia	1	1	1
Rogna	2	2	2

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ordine di pagamento.

Il Direttore generale del Debito pubblico

rende noto che dalla Delegazione del tesoro di Siracusa è stato dichiarato lo smarrimento dell'ordine di pagamento mod. 112-a, n. 767 per l'importo lordo di L. 375 e netto di L. 280 pagabile sulla tesoreria di Siracusa, emesso il 30 dicembre 1922 dalla Direzione generale del debito pubblico al nome di Pistoia Annunziata pel semestre al 1° gennaio 1923 sulle iscrizioni nominative di obbligazioni ferroviarie 3% n. 30683 e 30684

è diffida

che, ove nel termine di trenta giorni dalla data della presente pubblicazione, non venga notificata alla Direzione generale del debito pubblico alcuna opposizione, si emetterà altro ordine di pagamento in sostituzione di quello smarrito, e ciò in analogia al disposto dell'art. 469 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Roma, 5 luglio 1923.

Il Direttore generale
D'ARIENZO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 2).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 363 — Data della ricevuta: 11 aprile 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione dalla ricevuta: Golfetto Giovanni di Gioachino — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 6 — Ammontare della rendita L. 217 — Consolidato 3.50% con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 327 — Data della ricevuta: 19 aprile 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: Fascià Domenico — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 140 — Consolidato 3.50% con decorrenza senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 280 — Data della ricevuta: 30 dicembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione della ricevuta: Pierfrancesco Incarbone e Margherita Incarbone, coniugi — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 10 — Ammontare della rendita L. 1067.50 — Consolidato 3.50 % con decorrenza 1° luglio 1922.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione, i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 luglio 1923.

Il Direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO.

Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1923-924

Per l'anno scolastico 1923-924 è aperto un concorso per l'ammissione di nuovi allievi ai corsi dei collegi militari di Roma e di Napoli, sotto l'osservanza delle seguenti norme:

1. - *Posti messi a concorso.* — Le ammissioni sono limitate esclusivamente alla prima classe del liceo (classico) e alla seconda classe dell'istituto tecnico (sezione fisico-matematica) per ciascun collegio.

Il numero massimo di allievi ammissibili è il seguente:

Roma 40: Napoli 50 alla 1ª classe di liceo (classico);
Roma 40: Napoli 50 alla 2ª classe d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica).

Il Ministero si riserva di variare in qualunque tempo il numero dei posti messi a concorso.

Non si fanno luogo ad ammissioni al liceo moderno.

2. - *Condizioni di età e visite mediche.* — I concorrenti dovranno avere compiuto il 14° anno di età e non aver compiuto il 16° al 31 dicembre 1923. Potranno quindi essere ammessi esclusivamente i giovani che siano nati dal 1° gennaio 1908, al 31 dicembre 1909.

Per gli orfani ammessi con precedenza assoluta di cui al seguente n. 4, il limite massimo è aumentato di 12 mesi. Essi sono quindi ammessi anche se nati nel 1907.

Tutti i concorrenti dovranno essere riconosciuti fisicamente idonei in visita medica presso il comando del distretto e in altra visita collegiale presso la sede del collegio. Il risultato di quest'ultima sarà definitivo ed inappellabile.

3. - *Titolo di studio ed esperimenti di ammissione.* — Per poter concorrere all'ammissione al 1° corso di liceo o al 2° corso di istituto tecnico dei collegi militari, occorre possedere rispettivamente la licenza ginnasiale o il passaggio dal 1° al 2° anno di istituto tecnico.

Il concorso si basa su titoli di studio e sul risultato di appositi esperimenti ai quali dovranno essere sottoposti tutti i candidati, eccetto quelli di cui al n. 4.

Gli esperimenti consisteranno, per gli aspiranti ai corsi licéali, in una prova scritta di italiano ed una prova scritta di latino; e per gli aspiranti all'istituto, in una prova scritta di italiano e in una prova orale di matematica.

L'ammissione sarà effettuata in base a distinte graduatorie. La prima sarà formata dai licenziati nella prima sessione annuale di esami, i quali si presenteranno a sostenere gli esperimenti di ammissione al collegio non più tardi del 15 ottobre.

Qualora con i concorrenti alla prima graduatoria risultati idonei alla visita medica non si siano ricoperti tutti i posti messi a concorso, saranno ammessi a sostenere analoghi esperimenti di ammissione (ferma la precedenza agli iscritti alla prima graduatoria) anche i licenziati nella sessione autunnale.

In ciascuna graduatoria l'ordine di successione sarà determinato per gli aspiranti al liceo dalla media dei punti (italiano e latino) risultanti dal titolo di studio esibito da ciascun concorrente, in confronto con la media dei punti ottenuti nell'esperimento, dando il coefficiente 1 alla media dei titoli di studio e il coefficiente 3 alla media dei punti dell'esperimento. Per gli aspiranti all'istituto tecnico si avrà riguardo alla media dei punti di italiano e di matematica.

Le graduatorie degli aspiranti al liceo saranno in ogni caso tenute distinte da quelle degli aspiranti all'istituto tecnico.

A parità di media avranno la precedenza i candidati più giovani di età.

I concorrenti che, per la classificazione ottenuta, rimarranno in eccedenza ai posti disponibili, saranno esclusi dall'ammissione nel collegio cui aspirano. Potranno però optare per l'altro collegio, ove in quest'ultimo siano rimasti posti disponibili.

4. - *Ammissioni con precedenza assoluta.* — Avranno la precedenza assoluta nell'ammissione, con dispensa dagli esperimenti

di graduatoria, i figli dei militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) del R. Esercito e della R. Marina morti in seguito a ferite riportate in guerra. Essi godranno anche dei vantaggi di cui al n. 10. *I posti conferiti per effetto di tale disposizione non sono computati nel numero di quelli ammessi a concorso.*

Non è ammesso alcun altro titolo di precedenza, neppure per gli aspiranti che a sensi del successivo n. 10 abbiano diritto alla retta gratuita di pensione quali figli di militari o impiegati morti per causa di servizio, ma non in guerra.

5. - *Modalità e termine per domande di ammissione.* — Le domande, redatte in carta bollata da L. 1, firmate non dall'aspirante, ma dal padre, o a seconda dei casi dalla madre o dal tutore (con indicazione del recapito domiciliare), ed indirizzate al comandante del collegio, debbono specificare il corso di studi che il giovane intende di seguire e debbono essere presentate ai comandanti dei rispettivi distretti militari non oltre il 30 ottobre.

Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;

b) certificato di moralità o buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune nel quale il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni, nei quali egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi (mod. 23 del regolamento sul reclutamento), certificato che deve essere vidimato dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

c) certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane o dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se il giovane è nato all'estero o naturalizzato italiano;

d) documenti scolastici, e cioè:

se trattasi di aspirante alla 1ª liceale, licenza ginnasiale;

se trattasi di aspirante alla 2ª classe d'istituto tecnico, certificato di passaggio dal 1° al 2° anno d'istituto.

Il titolo di studio con i punti ottenuti nelle singole materie deve essere allegato alle domande dei concorrenti. Pei giovani che debbono sostenere esami di riparazione, occorre dichiarare esplicitamente quali e quanti siano gli esami da ripetere. Per questi ultimi il titolo di studio può essere esibito posteriormente alla data di presentazione delle domande, ma non oltre il giorno fissato per l'esperimento.

I giovani nati all'estero debbono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

Gli stranieri possono anche essere ammessi ai collegi militari. Essi però debbono provare di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare.

I certificati debbono essere tutti debitamente bollati; quelli di penalità e di buona condotta non saranno ritenuti validi, se rilasciati in data anteriore di oltre cinquanta giorni a quello della presentazione.

6. - *Presentazione degli allievi. - Inizio dei corsi.* — La presentazione ai collegi degli aspiranti per la seconda visita medica e per gli esperimenti e la presentazione definitiva degli allievi ammessi saranno stabilite e fatte conoscere dai comandi dei collegi.

I corsi avranno inizio il 16 ottobre.

I giovani che non ottenessero l'ammissione ai collegi militari potranno rivolgersi alle competenti autorità scolastiche, che hanno facoltà d'inscriverli nelle scuole civili fino al 31 ottobre, ma non oltre tale data.

7. - *Svolgimento dei corsi.* — Nei collegi militari i giovani seguiranno i corsi liceali (classici) oppure quelli degli ultimi tre anni dell'istituto tecnico (sezione fisico-matematica) secondo i programmi in vigore pei RR. licei e pei RR. istituti tecnici, *salvo quelle varianti o passaggi che fossero resi necessari dalla recente riforma della Scuola Media.*

Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche. Essi al termine dei corsi potranno ottenere il diploma di licenza conforme a quello delle corrispondenti scuole medie governative, valido per tutti gli effetti legali, previo pagamento delle tasse di licenza e diploma prescritte dalla legge per i licei e per gli istituti tecnici.

Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cessano di appartenere al collegio.

8. - *Arruolamenti e istruzioni militari* — Gli allievi appena raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario. Esso però è subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

Durante la permanenza nei collegi saranno impartite apposite istruzioni militari anche ai non arruolati. Gli allievi che in seguito ad apposite prove mostreranno di non aver tratto il debito profitto da tali istruzioni, potranno essere rinviati in famiglia d'autorità, anche durante il corso dell'anno scolastico.

9. - *Spese a carico degli allievi.* — Sono a carico delle famiglie degli allievi la pensione di L. 1800 annue e la quota manutenzione corredo di L. 600 annue, oltre alla spesa di prima vestizione (per una sol volta) di L. 800 e alle spese per cancelleria e libri di testo.

All'atto dell'ammissione i concorrenti dovranno pertanto versare:

a) L. 800 per la prima vestizione;

b) L. 450 per retta trimestrale anticipata;

c) L. 150 per quota trimestrale anticipata di manutenzione corredo.

Non potranno ottenere la consegna del diploma di licenza nè alcun altro certificato di studio, gli allievi che non siano in regola col pagamento delle quote di pensione e delle altre spese poste a loro carico.

10. - *Dispensa dal pagamento delle spese.* — Sono dispensati dal pagamento dell'intera retta di pensione e delle spese per cancelleria e libri di testo i figli di militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) dell'Esercito o della Marina o di impiegati di carriera nominati con decreto Reale nelle amministrazioni dello Stato morti in guerra o in servizio comandato. Le famiglie di tali orfani che dimostrino di essere in disagiate condizioni economiche potranno essere dispensate anche dalle spese di prima vestizione e da quelle annuali di manutenzione corredo.

Per ottenere la dispensa dalla retta di pensione le famiglie debbono produrre lo stato di servizio del militare o impiegato morto in guerra o per cause di servizio, insieme con copia del decreto di concessione di pensione privilegiata o con qualunque altro documento ufficiale da cui risulti in modo non dubbio la concessione di tale pensione.

Tali documenti possono anche essere presentati, in seguito, direttamente al comando del collegio.

All'infuori dei casi suaccennati, non è consentita alcuna dispensa dal pagamento delle spese a carico dell'allievo per nessun motivo. Si avverte anche che sono state abolite per i collegi militari le mezze pensioni gratuite antecedentemente concesse a figli di impiegati in attività di servizio, salvo le speciali borse di studio ed elargizioni di enti privati di cui al numero seguente.

11. - *Borse di studio.* — A titolo di semplice indicazione si segnalano i seguenti enti che concedono facilitazioni agli aspiranti ai collegi militari:

1° Fondazione Vittorio Emanuele II (amministrata dalla Cassa di risparmio di Milano). Concede assegni fino alla concorrenza di L. 6000 a giovani che aspirano a entrare in istituti militari del Regno. Detti giovani dovranno essere di famiglie le quali per nascita, ovvero per domicilio, appartengano alle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza.

2° Fondazione Conte Scipione Buri (amministrata da speciale commissione presso la R. Prefettura di Verona). Concede tre posti gratuiti nei RR. istituti militari per l'Esercito o la Marina a giovani della città o della provincia di Verona.

12. - *Norme speciali per le nuove provincie.* — Le equipollenze fra gli studi compiuti nelle scuole italiane e quelli compiuti nelle scuole medie dell'ex impero austro-ungarico, risultano dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1915, n. 1555, che si trascrive nella parte che riguarda: « Gli alunni di nazionalità italiana provenienti dalle scuole medie dell'Impero austro-ungarico possono inscriversi come alunni regolari, alla classe per cui avranno titolo equipollente, in tutte le scuole corrispondenti del Regno.

« A tale effetto le otto classi del ginnasio austriaco o di quello ungherese, sia classico che reale (moderno) verranno considerate equipollenti in ordine progressivo alle cinque del nostro ginnasio e alle tre del liceo; le sette della scuola reale, alle tre della nostra scuola tecnica e alle quattro dell'istituto tecnico (sezione fisico-matematica); le quattro dell'istituto magistrale, rispettivamente alla 3ª tecnica o complemenare e alle tre della normale.

« Per gli alunni provenienti da altri ordini di scuole medie, ed in generale, per tutti i casi non contemplati dal presente decreto si seguirà la procedura indicata dall'art. 27 del Regolamento 22 giugno 1913, n. 1217 ».

Avvertenza. — Poichè le condizioni indicate nel presente manifesto sono tutte tassativamente prescritte dalle vigenti leggi, non è in facoltà del Ministro di concedere deroghe o eccezioni nè ai limiti di età, nè a qualsiasi altro requisito richiesto per le ammissioni.

Si avverte quindi che rimarranno senza effetto le istanze o premure che venissero al riguardo rivolte.

Tutte le altre notizie e indicazioni potranno essere direttamente richieste ai comandi dei collegi militari di Roma e Napoli.

Il Ministro: A. DIAZ.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.